

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**Sezione Sardegna**

Estratto Ricorso

di: UAKARI Software Srl, con sede in Cagliari, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Andrea Lai, elettivamente domiciliata in Cagliari – Via Cavalcanti n° 9 presso lo Studio dell'Avv. Marcello Meloni che la rappresenta e difende in forza di procura autografa stesa a margine del presente atto, CONTRO- Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta in carica; -E CONTRO -Conectar Srl, - Controinteressato-PER L'ANNULLAMENTO E/O REVOCA- Del provvedimento datato 20.03.2006, comunicato dalla Banca CIS SpA, con il quale veniva comunicato che la richiesta di agevolazioni ex L.R. 15/94, presentata in data 30.11.2005, non veniva ammessa all'istruttoria e del provvedimento n° 124 in data 28.04.2006 emesso dal Direttore del Servizio Politiche per l'Impresa presso l'Assessorato all'Industria Regione Sardegna, con il quale veniva approvata la graduatoria definitiva, nella quale non veniva ricompresa l'iniziativa della ricorrente, ritenuta non ammissibile per le ragioni indicate nella superiore comunicazione Banca CIS, nonché della determinazione n° 330 del 28.06.2006, con la quale il Direttore Generale dell'Assessorato all'Industria della Regione Sardegna respingeva il ricorso gerarchico presentato dalla UAKARI S.r.l. in data 26.05.2006 avverso il sopra descritto provvedimento n° 124 in data 28.04.2006 emesso dal Direttore del Servizio Politiche per l'Impresa presso l'Assessorato all'Industria, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o comunque collegabili con i provvedimenti sopra descritti, ancorché non conosciuti. -FATTO- con determinazione 451 del 20.07.2005 (vedi doc. 1), il Direttore del Servizio Coordinamento degli incentivi presso l'Assessorato all'Industria della RAS, indiceva il bando "anno 2005"

della L.R. 15/1994; -la ricorrente presentava la propria domanda nei termini (vedi doc. 2), allegando la documentazione di supporto; il direttore del Servizio Politiche per l'Impresa approvava la graduatoria, con domande inserite in n° di 172, di cui n° 74 ammesse alle agevolazioni, mentre non venivano ricomprese in graduatoria le domande non ammesse all'istruttoria in n° di 45, tra le quali la domanda presentata dalla ricorrente;-avverso tale determinazione, l'odierna ricorrente presentava in data 26.05.2006 ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'Assessorato all'Industria della Regione Sardegna;-con determinazione n° 330 del 28.06.2006, il Direttore Generale all'Industria presso la Regione Sardegna respingeva il ricorso gerarchico di cui sopra -MOTIVI- Il motivo sulla cui base la domanda proposta è stata ritenuta non ammissibile è lo stesso su cui è stata fondata la decisione sul ricorso gerarchico, e precisamente il falso presupposto circa la sussistenza e necessarietà del preteso requisito indefettibile per l'ammissione della domanda che si è ritenuto, a torto, costituito dal fatto di essere in possesso, al 30.11.2005, di un contratto registrato entro e non oltre tale data. Il motivo come espresso appare non fondato né su alcuna norma giuridica, né regolamentare, di bando e/o di provvedimento amministrativo, non potendosi qualificare tale l'elenco della documentazione da allegare alla domanda in cui peraltro si richiede la produzione di "copia degli atti e/o contratti registrati e/o trascritti, ove previsto .....". La ricorrente, con la domanda, produsse il contratto d'affitto, all'epoca non registrato, del locale in Cagliari - Via S. Gilla, 51 -, con il quale le venne concesso in locazione detto immobile per il periodo dal 14.10.2005 sino al 31.12.2005, in attesa di stipulare, così come peraltro avvenuto, nuovo contratto di locazione a decorrere dall'1.01.2006. Il contratto

di locazione tra imprenditori (vedi doc. 1) è soggetto ad IVA e la registrazione è prevista per il solo caso d'uso (vedi artt. 5 e 6 T.U. 131/86 – vedi doc. 7). La normativa, infatti, richiede che il soggetto che presenta la domanda produca copia dell'atto che attesta la piena disponibilità dell'immobile: la ricorrente, producendo copia del contratto decorrente dal 14.10.2005, ha assolto tale onere. Non solo, ma anche la stessa dizione contenuta al riguardo nell'elenco documenti, non ha né può possedere il significato attribuito dalla Banca CIS ed approvato dalla RAS. Il caso d'uso non riguarda tutte le ipotesi di utilizzo del documento, ma solo quelli previsti all'art. 6 T.U. 131/86. In ogni caso, essendosi tale contratto usato per la prima volta il 30.11.2005, il termine per la registrazione sarebbe scaduto il 20.12.2005. Il richiamo fatto del provv. 330/06 al punto 2.1 della Circolare 900315 del 14.07.2000 appare puntuale e tale da giustificare positivamente le decisioni contro cui si ricorre. Infatti, detta circolare, ferma la previsione della possibilità di registrazione entro 30 gg. dalla scadenza dei termini, deve interpretarsi nel senso che la registrazione e/o trascrizione possa assurgere a requisito necessario della domanda solo "ove previsto" dalla normativa in vigore. Se inserito in graduatoria, il ricorrente si sarebbe posizionato, salvo errore, tra il 30° e 35° posto, con conseguente ammissione al beneficio richiesto (vedi calcolo punteggio allegato). Il ricorrente si riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso. ISTANZA DI SOSPENSIONE. I provvedimenti impugnati recano al ricorrente un gravissimo danno, considerata quella che sarebbe stata la sua posizione in graduatoria ed il fatto che la mancanza del contributo incide in modo assai rilevante sul piano di investimenti e sull'avvio dell'attività. Si chiede che, in attesa della decisione definitiva, venga ordinato all'Amministrazione di procedere alla rivalutazione

della domanda di contributo e della documentazione allegata, senza tener conto dell'addotto motivo di inammissibilità e per l'effetto procedendo all'inserimento in graduatoria della ricorrente sulla base del punteggio spettante, adottando i presupposti e conseguenti atti. Il presente ricorso viene notificato anche alla CONECTAR S.r.l. con sede in Olbia (SS) - Via Cavour n° 43 - in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, ultimo soggetto ammesso ai benefici, posizionato al 74° posto della graduatoria, come tale unico controinteressato che, dall'accoglimento del presente ricorso, potrebbe subire un attuale pregiudizio. Tutto ciò premesso, -CONCLUDE- Per l'annullamento e/o revoca degli atti impugnati, ammettendo a contributo la domanda proposta dalla ricorrente ed inserendola in graduatoria secondo il punteggio spettante ed in ogni caso adottando i provvedimenti che si renderanno necessari. *Salvis Juribus*- Cagliari li 06.10.2006-Avv. Marcello Meloni - Il ricorso veniva rubricato al n° 880/06; -All'udienza cautelare del 23.11.2006, il Collegio emanava debita ordinanza n° 83/2006, con la quale veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio ai soggetti che precedevano la ricorrente in graduatoria e rinviato per l'esame dell'istanza incidentale di sospensione all'udienza del 19.04.2007; -il Presidente del TAR Sardegna, con ordinanza 1/07, ha autorizzato la notifica di estratto del ricorso n° 880/06 per pubblici proclami sia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica sia sul Buras alle parti aventi interesse ad opporsi a detto ricorso, individuate in quelle inserite in graduatoria dal 30° al 172° posto da indicare nominativamente, stabilendo, peraltro, la notifica individuale nei confronti di BDS-05 A15-00040 MANIFATTURA N.P. Srl; i soggetti inseriti in graduatoria dal 30° al 172° posto sono i seguenti: -30°) M2 COLOR; 31°) C.M.F.; 32°) GOMMA VERDE; 33°)

Arbogel; 34°) DUE ESSEPI DI FRANCO SERRA E C.; 35°) Idroservice Villasor; 36°) INFORMATIC SERVICE di MURA F. E C.; 37°) Pietra Artistica Internazionale; 38°) Sarbe; 39°) EUROCOSTRUZIONI; 40°) S.F. SARD.A.PAN; 41°) QUOM; 42°) 2L Duelle 1972; 43°) SAR.MA.I.; 44°) ALIMENTA; 45°) Terranova Yachts; 46°) GLOBALWORDSYSTEM; 47°) Biofabbrica; 48°) INDUSTRIA SARDA ALIMENTARI; 49°) GRAFICHE GHIANI; 50°) Tre D; 51°) Costruzioni Impianti Energetici; 52°) SALARIS; 53°) Industria Prefabbricati Piras; 54°) POSTRADE; 55°) Officine Sarritzu di Sarritzu Samuel Renzo & C.; 56°) TALINOS; 57°) VETRERIA CAU di CAU GIORGIO & C.; 58°) ARTE MARMI; 59°) FIL.MA.R.; 60°) SARDINIA STONE; 61°) S.IM.IN; 62°) IN.MA.SA.; 63°) MILIA; 64°) Horizonta; 65°) PROFENDA; 66°) CIVITAS; 67°) M.A.S. PAVIMENTI; 68°) Marino Solai di Salvatore Marino & C.; 69°) C.L.P. STEVENDORING COMPANY; 70°) COMOCHI INDUSTRIALE; 71°) CALEGARO SILVER SARDA; 72°) P.B. Costruzioni; 73°) Manifattura N.P. Srl; 74°) CONECTAR; 75°) AUTOGAS SARDA; 76°) NORD LEGNO; 77°) EURO BETON SUD; 78°) Logochem; 79°) BEVI NATURA; 80°) D.F. Marmi e Pietre Srl di Dessena & Frau; 81°) ONDULOR; 82°) Geocosunt; 83°) A.S.E. IMPIANTI; 84°) WORLD STONES; 85°) Monni e Deiana Costruzioni Edili; 86°) SERRA LUIGI & FIGLI; 87°) B.L.A. Costruzioni; 88°) DE.DA.; 89°) COMIM; 90°) Com.predil Srl – Componenti prefabbricati; 91°) VI.LU. – VIGNETI DI LULA; 92°) TEPOR; 93°) ARTI GRAFICHE PISANO; 94°) NAUTICA SANTI & MARINA DI PUNTALDIA; 95°) Eurodemolizioni e Raccolta Ecologica; 96°) BETON LINAS COM.; 97°) MELE GIOVANNI E FIGLI; 98°) Comater Isolamenti Srl; 99°) Tecnosider di Nonne Gian Michele & C. Snc; 100°) PRATOGEL PRODUCTION; 101°) LATTONERIA MODERNA DI LODDO GIANNI; 102°) M SAC GANNY; 103°) INDUSTRIAL SERVICE POINT; 104°) Inerti Sardegna; 105°) Arte de Predas di Antonello Cosseddu; 106°) AMNEW; 107°) VETRISAR;

108°) GALLURA ACQUE MINERALI; 109°) CLEA; 110°) B.METAL; 111°) ANDESITI; 112°) ZICHI GRANITI Snc DI ZICHI MARIO E C.; 113°) TESSILE CRABOLU; 114°) IDEA MOTORE; 115°) TERMOMECCANICA; 116°) CAVE CANTIERI; 117°) ACHEMA; 118°) EDIL SISTEM; 119°) SAVERPLAST; 120°) ESSE. PI GI. GROUP; 121°) SERVIZI STAMPA SARDEGNA Srl; 122°) SUGHERIFICIO MARTINESE; 123°) LATERIZI TORRES; 124°) SARDA SILICATI; 125°) GELPA; 126°) Sarda Inerti Calcestruzzi; 127°) V.ENG.; 128°) CERMAL; 129°) PREMIX; 130°) STEN AMBIENTE; 131°) S.E. TRAD; 132°) Cuccu; 133°) IM.PRO.CO.; 134°) Centro Studi Riuniti; 135°) EVOLVERE; 136°) F.R.C.I. By Antonio Pasquini & C.; 137°) TRANS ISOLE; 138°) MOBIL CASA; 139°) FIPER PLAST; 140°) Conal Service Pietro Mula & C.; 141°) LEOCAR DI COLLU MARIO; 142°) CAP; 143°) VANNY INERTI; 144°) Soc. Cooperativa Agricola Avicola LIBERTA'; 145°) NI.CO. SERRAMENTI; 146°) MN MANIFATTURA NULESE; 147°) SARDA H.P.; 148°) LEPORI GIUSEPPE ANTONIO; 149°) CALCE NORD; 150°) SARDAPPALTI OLBIA; 151°) FIORE SALVATORE; 152°) TEKNOSISTEM Sas di DEANOZ ANTONE; 153°) C.&D. di Degortes Giovanni & C.; 154°) BOOTS COMPANY; 155°) SUGHERIFICIO COLLA & FRESU; 156°) MANUTENZIONI INDUSTRIALI; 157°) EFFEQUATTRO; 158°) SUGHERIFICIO PEPPINO PULIGA; 159°) S.I.S.; 160°) Consulenze Sardegna Srl; 161°) CALCIDRATA; 162°) CAPPELFE; 163°) SERVIZI FUNZIONI AMBIENTALI; 164°) CENTRO SERVIZI SARDEGNA EUROPA; 165°) P.M.C. GRANULATI; 166°) E.SA; 167°) PAOLO PIRAS AC; 168°) SORO GIORGIO ANGELO & C. S.N.C.; 169°) PULPUGGIA GRANITI; 170°) MTS MANIFATTURE TESSILI SARDE; 171°) SARDA WORLD GRANITI; 172°) ECO SILAM.- Cagliari li 26.01.2007 Avv. Marcello Meloni

